



PROVINCIA DI TERNI

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO

Viale della Stazione, 1 – 05100 TERNI TR

C.F. e Partita I.V.A.: 00179350558

Sito internet: www.provincia.terni.it

PROCEDURA APERTA

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI
AD INGRESSO GRATUITO
AVENTI COME TEMA CONDUTTORE
“LA MUSICA PER IL SACRO”
IN COMUNI DEI COMPENSORI AMERINO E ORVIETANO
NEL MESE DI APRILE 2010**

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. La Provincia di Terni intende realizzare un ciclo di spettacoli ad ingresso gratuito aventi come tema conduttore “la musica per il sacro” da tenersi nei seguenti comuni dei compensori amerino ed orvietano: Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Alviano, Lugnano in Teverina, Guardea, Montecchio, Baschi nel mese di aprile 2010. A tal fine intende selezionare un idoneo soggetto (“soggetto attuatore”), sulla base dell’offerta tecnica – idea progetto nonché dell’offerta economica proposte, cui affidare la progettazione, la organizzazione e la gestione degli spettacoli stessi.

2. L’offerta tecnica - idea progetto presentata dal concorrente dovrà essere formulata nel rispetto delle seguenti vincolanti linee generali di indirizzo:

- a) tutti gli spettacoli dovranno avere come tema conduttore “la musica per il sacro”, cioè presentare eventi anche di generi diversi (come specificato al successivo punto f) in cui la musica nasce come espressione del rapporto fra l’uomo e la divinità;
- b) la manifestazione, che dovrà essere caratterizzata da una specifica denominazione e relativo logo originali che resteranno di proprietà della Provincia di Terni, dovrà coprire l’arco di tempo che va dal 1° al 30 aprile 2010;
- c) dovranno essere interessati tutti i comuni indicati al comma 1., ciascuno con almeno una rappresentazione; di uno stesso spettacolo sono ammesse al massimo tre rappresentazioni, quindi la progettazione dovrà essere relativa ad almeno tre spettacoli diversi, ciascuno da allestirsi al massimo in tre comuni diversi;
- d) gli spettacoli dovranno essere preferibilmente concentrati nei fine settimana, dal venerdì alla domenica oppure nei giorni festivi;
- e) gli spettacoli dovranno essere ad ingresso gratuito ed adatti ad un pubblico indifferenziato;
- f) ciascuno spettacolo – fermo restando il tema conduttore – potrà essere costituito da un solo genere (solista, orchestra, gruppo musicale, coro, gruppo di danza ecc.) ovvero presentare una opportuna combinazione di più generi diversi.

3. Gli spettacoli dovranno essere preferibilmente localizzati, in accordo con le competenti Amministrazioni Comunali, in ambienti di particolare interesse storico – artistico (palazzi, chiese, castelli...) purché idonei, secondo le vigenti disposizioni di legge, ad ospitare gli spettacoli stessi. Qualora la tipologia del luogo richieda di limitare a una quantità massima predeterminata il numero degli spettatori, il soggetto attuatore dovrà provvedere, con le modalità ritenute più opportune, a non consentire ingressi eccedenti il numero predetto, prevedendo se del caso, in relazione alla tipologia ed alla durata dello spettacolo, la effettuazione di eventuali repliche. La effettuazione di tali repliche non costituisce, comunque, obbligo contrattuale ma semplice facoltà del soggetto attuatore.

4. Quale evento collaterale da tenersi in orario antecedente o successivo allo spettacolo, dovrà essere prevista almeno una iniziativa di visita guidata – a cura di soggetto esperto del settore – al centro abitato che ospita l’evento, oppure a particolari siti di interesse storico artistico localizzati nel Comune interessato, al fine di promuoverne la conoscenza e la valorizzazione a fini turistici e culturali.

5. Il soggetto attuatore potrà proporre, nella offerta tecnica – idea progetto da presentarsi in sede di gara, ulteriori iniziative collaterali utili a promuovere l’interesse verso uno o più degli spettacoli in programma.

6. L’offerta tecnica - idea progetto proposta in gara dal soggetto affidatario costituirà il programma definitivo, salvo eventuali minime variazioni da concordare preventivamente con l’Amministrazione provinciale che non alterino l’equilibrio complessivo tecnico-artistico ed economico. Il soggetto affidatario deve garantire il pieno rispetto del programma e del calendario definitivo degli spettacoli; eventuali variazioni dovranno essere debitamente motivate e provate per cause non imputabili al soggetto affidatario e, in ogni caso, eventuali eventi sostitutivi dovranno garantire lo stesso livello qualitativo e dovranno essere preventivamente concordati con la Provincia di Terni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

7. Dovrà essere prevista la figura di un referente artistico-organizzativo che assume la responsabilità della gestione dei singoli eventi come programmati e si interfaccia direttamente con i competenti referenti tecnici ed amministrativi della Provincia di Terni.

Art. 2

(Responsabilità del soggetto attuatore)

1. Il soggetto attuatore assume, nella organizzazione degli spettacoli e verso i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti, ogni onere e responsabilità di natura artistica, amministrativa, fiscale e tecnica, sollevando pienamente la Provincia di Terni da qualsiasi responsabilità ed adempimento.

2. In particolare il soggetto attuatore:

- a) cura i rapporti con tutto il personale artistico e tecnico interessato e provvede alla sottoscrizione dei relativi contratti;
- b) provvede alla individuazione delle sedi degli spettacoli, alla stipula dei contratti di utilizzazione ed alla acquisizione delle necessarie autorizzazioni ove dovute;
- c) cura la progettazione, la realizzazione e la diffusione del materiale pubblicitario secondo quanto previsto dal progetto approvato dalla Provincia di Terni. Tutto il materiale pubblicitario dovrà obbligatoriamente riportare il logo della Provincia di Terni, evidenziare opportunamente la titolarità della iniziativa in capo all’Ente e dovrà essere specificatamente approvato dalla Provincia;
- d) cura tutti gli adempimenti di qualsiasi natura comunque connessi alla organizzazione degli spettacoli, ivi compresa la osservanza della normativa di sicurezza ed antiincendio prevista dalle leggi vigenti.

3. Prima dell’avvio della attività il legale rappresentante del soggetto attuatore deve rilasciare apposita dichiarazione liberatoria nei confronti della Provincia di Terni, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alla puntuale osservanza di tutte le norme di legge in materia di agibilità dei locali ove si svolgono gli spettacoli, di sicurezza e antiincendio. Il mancato rilascio della predetta dichiarazione costituisce – previa diffida a provvedere – motivo di risoluzione del contratto.

4. La Provincia di Terni verifica, nelle forme ritenute opportune, che la realizzazione degli spettacoli avvenga secondo il programma approvato, riservandosi le azioni cautelative di cui al successivo articolo 7.

Articolo 3 (Corrispettivo)

1. Il corrispettivo per la organizzazione e realizzazione degli spettacoli di cui all'articolo 1 ammonta a totali Euro 39.000,00 (*trentanovemila/00*) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2. L'importo di cui al comma 1. si intende onnicomprensivo di tutte le spese da sostenere, da parte del soggetto attuatore, relative a:

- a) cachet artistici, ivi compresi oneri previdenziali ed assistenziali;
- b) personale addetto alla organizzazione degli spettacoli, ivi compresi oneri previdenziali ed assistenziali;
- c) direzione tecnica, amministrativa, artistica e cura di tutte le incombenze di ordine gestionale;
- d) oneri S.I.A.E.;
- e) disponibilità delle sedi individuate per la realizzazione degli spettacoli, con assunzione di ogni onere relativo all'affitto se dovuto, alla pulizia, alla vigilanza, alla sicurezza, al riscaldamento, alla acquisizione, se necessario, delle necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia di pubblici spettacoli;
- f) acquisto, noleggio, affitto di tutto il materiale musicale, scenico, di illuminotecnica, di amplificazione comunque necessario alla realizzazione degli spettacoli;
- g) allestimento dei palchi ove necessario;
- h) eventuale affidamento a soggetti terzi dei services necessari, ivi compresi quelli relativi alla vigilanza ed alla sicurezza del pubblico ove previsti e/o prescritti in relazione alla natura del luogo ed alla tipologia dello spettacoli;
- i) assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, oneri per occupazione suolo pubblico ed in genere ogni altro onere per spese amministrative;
- j) realizzazione del piano di promozione come individuato nel progetto;
- k) ogni altra spesa comunque connessa alla organizzazione degli spettacoli non ricompresa nelle voci precedenti.

3. Il soggetto attuatore non potrà imputare alla Provincia di Terni ulteriori costi, oneri o competenze al di fuori del corrispettivo di cui al comma 1.

Art. 4 (Criterio di aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Il soggetto attuatore sarà individuato tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, ai quali verranno assegnati i relativi punteggi sulla base dello schema di seguito riportato, per un massimo di punti 100 (cento):

Criterio di valutazione	Sottocriterio	Punteggio massimo	
		del sottocriterio	del criterio
1. Qualità artistica complessiva del progetto	1.1. curriculum e prestigio degli artisti coinvolti	35	60
	1.2. valutazione della esclusività, rarità e grado di aderenza al tema proposto dei singoli spettacoli	20	
	1.3 carattere innovativo e/o sperimentale dello spettacolo	5	
2. Numero e localizzazione degli spettacoli	2.1 numero degli spettacoli diversi (escluse, quindi, le repliche): (0,5 punti per ogni spettacolo diverso)	5	15
	2.2. location di ogni singolo spettacolo (da 0,5 a 1 punto per la qualità della location)	10	
3. Piano di promozione	3.1 qualità complessiva del piano di promozione, anche sul piano della innovazione	10	20
	3.2. diversità delle tipologie di materiali di promozione e relativa quantità	5	
	3.3. durata ed estensione territoriale della promozione	5	
4. Eventi collaterali	4.1 iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 1, con valutazione del curriculum del soggetto/dei soggetti incaricato/i	3	5
	4.2 ulteriori eventi collaterali (comma 5 dell'articolo 1)	2	

Art.5 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo spettante al soggetto attuatore, come determinato in sede di procedura di aggiudicazione, verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura vidimata, per regolarità, dal Dirigente del settore competente:

- a) quanto al trenta per cento entro il primo giorno di realizzazione degli spettacoli previsti nel programma approvato dalla Provincia di Terni;
- b) quanto al venti per cento entro l'ultimo giorno di realizzazione degli spettacoli previsti nel programma approvato dalla Provincia di Terni;
- c) quanto al residuo cinquanta per cento entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo spettacolo.

2. I termini di pagamento di cui al comma 1. restano in ogni caso subordinati al rispetto, da parte della Provincia di Terni, della disciplina vigente al momento della scadenza del termine in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

3. Le fatture dovranno pervenire al protocollo della Provincia di Terni entro il decimo giorno lavorativo antecedente la scadenza del pagamento. In caso di ritardo i termini di cui al comma 1. si intendono proporzionalmente prorogati.

Articolo 6 (Disciplina del rapporto contrattuale)

1. I rapporti con il soggetto attuatore saranno disciplinati mediante contratto stipulato in forma pubblica amministrativa con ufficiale rogante scelto dalla Amministrazione Provinciale di Terni. Restano a

carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di bollo, di registrazione, per diritti di segreteria, tasse e altre imposte relative e conseguenti al contratto, da corrispondere nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione Provinciale.

Articolo 7 (Penali)

1. Il soggetto attuatore è tenuto a realizzare il programma degli spettacoli come previsto dalla offerta tecnica – idea progetto e formalmente approvato dalla Provincia di Terni in sede di aggiudicazione definitiva con le eventuali variazioni di cui al comma 6. dell'art. 1.
2. In casi di forza maggiore adeguatamente documentati, ovvero quando si verificano impedimenti non dipendenti da responsabilità del soggetto attuatore, il programma approvato potrà subire variazioni che dovranno comunque essere preventivamente comunicate alla Provincia di Terni con nota scritta inviata a mezzo posta o fax e da questa formalmente approvate.
3. In caso di variazioni non preventivamente approvate dalla Provincia di Terni, anche se dovute a cause di forza maggiore, la Provincia applicherà una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna variazione. La mancata realizzazione – con esclusione di cause di forza maggiore adeguatamente documentate – di un singolo spettacolo previsto dal programma comporterà l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) e la decurtazione dal corrispettivo di un importo pari al quoziente fra il corrispettivo stesso ed il numero complessivo di spettacoli previsti nel programma.
4. Le penali di cui al comma 3. potranno essere decurtate dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui al successivo articolo 9 in assenza o in capienza di corrispettivi.
5. Qualora si dovessero ripetere mancate effettuazioni degli spettacoli previsti dal programma approvato la Provincia di Terni, oltre all'applicazione di quanto sopra potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 8 (Esclusione di vincolo di solidarietà)

1. E' espressamente escluso ogni vincolo di solidarietà da parte della Provincia di Terni per le obbligazioni direttamente contratte dal soggetto attuatore.

Art. 9 (Cauzione definitiva - Polizza per responsabilità civile verso terzi)

1. Il soggetto attuatore, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto dovrà effettuare, nei modi di legge, un deposito cauzionale pari ad Euro 3.900,00 (tremilanovecento/00)
2. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.

3. La Provincia di Terni potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 7 con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte del soggetto attuatore. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto della Provincia di Terni al risarcimento del maggior danno.

4. Il soggetto attuatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a copertura di qualsiasi danno causato nella gestione degli spettacoli. Copia di tale polizza deve essere trasmessa, entro il giorno antecedente al primo degli spettacoli previsti dal programma, alla Provincia di Terni. La mancata stipula della polizza costituisce – previa diffida a provvedere – motivo di risoluzione del contratto.

Art. 10 **(Risoluzione di diritto del contratto)**

1. Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- b) fallimento del soggetto attuatore;
- c) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 9;
- d) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 11.

2. Qualora l'inadempimento riguardi prestazioni per le quali la Provincia di Terni mantenga l'interesse a che siano svolte, la Provincia procederà, per iscritto, a diffidare il soggetto organizzatore ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al soggetto attuatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 9.

4. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del soggetto attuatore, salvo l'eventuale danno ulteriore.

Art. 11
(Cessione del contratto e cessione dei crediti - Subappalto)

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117.
3. Non è consentito il sub-appalto delle prestazioni affidate al soggetto attuatore.

Art. 12
(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Terni.